

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 277
a iniziativa della Consigliera Ruggeri

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2017, N. 12
(DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI IMPIANTI RADIOELETTRICI
AI FINI DELLA TUTELA AMBIENTALE E SANITARIA DELLA POPOLAZIONE)

Signori Consiglieri,

con l'articolo 10 (Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici) della legge 30 dicembre 2023, n. 214 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022" si è consentito l'innalzamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, fino a quel momento di 6 V/m, a 15V/m.

Seppur è vero che nell'Unione europea molti Paesi, fra cui Francia, Germania e Spagna, hanno fissato il limite a 61 V/m, va sottolineato che solo nel nostro Paese la misurazione dei campi è sulla media delle 24 ore invece che sulla media dei 6 minuti.

E' numerosa la letteratura scientifica che sottolinea effetti avversi non termici correlati alla esposizione ai campi elettromagnetici artificiali emessi da apparati radioelettrici (tumori, malattie neurodegenerative, deficit di attenzione e memoria, elettrosensibilità, disturbi cardiocircolatori, danni alla fertilità maschile e femminile, danni al DNA – vedi, a titolo di esempio, Bioinitiative Report 2012-2022), nonché con riferimento alle nuove tecnologie di comunicazione mobile (STOA 20213 – IEEE 20234).

Non passa giorno che sulla rassegna stampa regionale non viene pubblicato un articolo riguardo le richieste di installazione di antenne con tecnologia 5G e le relative proteste dei cittadini coinvolti, preoccupati per i rischi sanitari che questa tecnologia comporta se non gestita bene.

Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che ha modificato il d.lgs. 152/2006 che detta norme in materia ambientale, all'articolo 3 ter introduce nella legislazione italiana il Principio della Precauzione, sancito dall'articolo 191 del Trattato sull'Unione europea (già articolo 174 del TCE): si tratta di un principio generale che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per prevenire quei rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici.

Visto che la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) attribuisce alle Regioni specifiche competenze in merito al rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti radioelettrici, in particolare il comma 2 dell'articolo 8 (Competenze delle regioni, delle province e dei comuni) recita che: "Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio"; la Regione Marche ha disciplinato tale competenza con la legge regionale 30 marzo 2017, n. 12 (Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione).

Per quanto tutto sopra esposto, si propone di modificare l'articolo 4 della l.r. 12/2017 disponendo che l'ARPAM, prima del rilascio di pareri, ai sensi dell'articolo 13 della stessa l.r. 12/2017, su installazioni con tecnologia 5G, acquisisca preventivamente i pareri delle autorità sanitarie competenti in materia, relativamente ai possibili rischi per la salute della popolazione esposta.

La proposta si compone di due soli articoli.

L'articolo 1 dispone l'acquisizione del parere delle autorità sanitarie competenti in materia.

L'articolo 2 stabilisce l'invarianza finanziaria.